legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 54 legal /2021
del 5 agosto 2021

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Cybersicurezza: in GU il decreto convertito in legge con modificazioni

In GU i provvedimenti di attuazione del Green Deal europeo

Decreto Semplificazioni: In GU la legge di conversione con modificazioni

Decreto Sostegni bis: In GU la legge di conversione

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Il Consiglio di Stato sulla rilevanza giuridica delle FAQ

Il CNDCEC pubblica l'aggiornamento sui verbali del Collegio sindacale di società non quotate

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore in caso di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Fusione per incorporazione: le Sezioni Unite sulla legittimazione ad intervenire in giudizio in capo alla società incorporante

Cybersicurezza: in GU il decreto convertito in legge con modificazioni

Legge n. 109 del 4 agosto 2021 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185, del 4 agosto 2021

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 4 agosto 2021 la legge 4 agosto 2021, n. 109, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il provvedimento integra la strategia di cyber-resilienza nazionale, avviata con la disciplina sul perimetro cibernetico, e accresce, attraverso la promozione della cultura della sicurezza cibernetica, la consapevolezza del settore pubblico, privato e della società civile sui rischi e le minacce cyber. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale opererà sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e in stretto raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. In particolare, nella sua formulazione definitiva il testo prevede che spetti al Presidente del Consiglio dei Ministri nominare i vertici dell'Agenzia.

torna su

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

In GU i provvedimenti di attuazione del Green Deal europeo

Provvedimenti di attuazione del Green Deal europeo – Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 agosto 2021

Sono stati Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 agosto 2021 i nuovi provvedimenti di attuazione del Green Deal europeo, ossia: (i) il Regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione del 21 aprile 2021 per l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento; (ii) il Regolamento delegato (UE) 2021/1255 della Commissione del 21 aprile 2021 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto; (iii) il Regolamento delegato (UE) 2021/1256 della Commissione del 21 aprile 2021 per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; (iv) il Regolamento delegato (UE) 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi; (v) la Direttiva delegata (UE) 2021/1269 della Commissione del 21 aprile 2021 per l'integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti; (vi) la Direttiva delegata (UE) 2021/1270 della Commissione del 21 aprile 2021 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). I citati provvedimenti troveranno applicazione a partire dal 2 agosto 2022, tranne la Direttiva delegata (UE) 2021/1269 il cui termine di recepimento è stato fissato per il 22 novembre 2022.

torna su

Decreto Semplificazioni: in GU la legge di conversione con modificazioni

Legge n. 108 del 29 luglio 2021 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181, del 30 luglio 2021

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021, la legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (c.d. Decreto Semplificazioni). Tra le tante novità introdotte in sede di conversione di segnalano quelle apportate dagli articoli 33 e 33-bis, relative alla modifica dell'art. 119 del decreto-legge n. 34/2021

(c.d. Decreto Rilancio), il quale disciplina il superbonus 110%, agevolazione che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

torna su

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Decreto Sostegni bis: in GU la legge di conversione

Legge n. 106, del 23 luglio 2021 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26, del 24 luglio 2021

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 24 luglio 2021, la legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (c.d. Decreto Sostegni bis). Il Decreto Sostegni-bis, anche in seguito alla conversione in legge, resta strutturato in 7 macro-aree di intervento: (i) Sostegni alle imprese; (ii) Misure per l'accesso al credito e alla liquidità per le imprese; (iii) Misure a tutela della salute; (iv) Lavoro e politiche sociali; (v) Giovani scuola e ricerca; (vi) Cultura; (vii) Agricoltura e trasporti. Tra le modifiche apportate in sede di conversione, si segnala che l'art. 11-octies del provvedimento modifica l'art. 125- sexies TUB in tema di "rimborso anticipato" dei contratti di credito ai consumatori, al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo e fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, la novella prevede che il consumatore può rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, ottenendo altresì il diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Inoltre, per rafforzare la trasparenza, viene richiesto al soggetto finanziatore di indicare, in modo chiaro, nei contratti di credito, i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi.

torna su

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Il Consiglio di Stato sulla rilevanza giuridica delle FAQ

Consiglio di Stato – Sezione prima – Parere n.1275, del 20 luglio 2021

Il Consiglio di Stato, con il parere in oggetto, ha affrontato il tema della rilevanza giuridica delle *Frequently Asked Questions* (FAQ). In particolare, in via preliminare il Consiglio di Stato ha evidenziato il sempre maggiore ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni alle FAQ, ossia ad una serie di risposte alle domande che sono state poste (o che potrebbero essere poste) più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio. In tal modo viene data risposta pubblica, su un sito web, agli interrogativi più ricorrenti e alle questioni poste con maggiore frequenza. In particolare, le risposte alle FAQ da parte della pubblica amministrazione, hanno assunto notevole rilievo nel periodo contrassegnato dalle limitazioni dovute alla diffusione del COVID 19, con l'obiettivo di offrire elementi di chiarezza ai fini interpretativi e applicativi della normativa emergenziale di volta in volta emanata. Il Consiglio di Stato ha quindi precisato che le FAQ sono sconosciute all'ordinamento giuridico (e alle fonti del diritto previste dall'art. 1 delle preleggi al codice civile), svolgendo una funzione eminentemente pratica. Esse non sono pubblicate a conclusione di un procedimento predefinito dalla legge e di conseguenza non possono essere qualificate quali fonti del diritto. Neppure possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi e, in difetto dei necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti di interpretazione autentica. Tuttavia, ad avviso del Consiglio di Stato non può essere sottovalutato l'affidamento che i destinatari pongono nei confronti di chi (come ad es. la pubblica amministrazione) fornisce l

Le risposte. Pertanto, ad avviso del Consiglio di Stato, le risposte alle FAQ, pur nella loro atipicità, si pongono a metà strada tra le disposizioni di carattere normativo e il singolo esercizio della funzione amministrativa da parte di una pubblica amministrazione. In definitiva esse rappreentan una sorta d'interpretazione autentica, con cui la pubblica amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le specifiche previsioni normative.

torna su

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Il CNDCEC pubblica l'aggiornamento sui verbali del Collegio sindacale di società non quotate

Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili – "Verbali del Collegio sindacale di società non quotate", luglio 2021

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha pubblicato il documento "Verbali del Collegio sindacale di società non quotate". Si tratta di una rielaborazione approfondita del documento "Verbali e procedure del collegio sindacale", pubblicato nel mese di aprile 2016, resasi necessaria a seguito dell'entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, applicabili dal 1° gennaio 2021. Il documento contiene 55 bozze di verbali, suddivise in 6 sezioni relative a: (i) insediamento del collegio sindacale; (ii) attività di vigilanza; (iii) riscontro di gravi irregolarità; (iv) operazioni sul capitale sociale; (v) operazioni straordinarie e di liquidazione; (vi) crisi d'impresa. In particolare, tra i nuovi documenti, si segnalano i verbali relativi alla: (a) proposta motivata del Collegio sindacale per la nomina del revisore legale anche in presenza di unico offerente; (b) richiesta di informazioni all'amministratore unico; (c) vigilanza del Collegio sindacale della società conferitaria, in caso di conferimento d'azienda; (d) vigilanza del Collegio sindacale in caso di affitto di azienda

torna su

GIURIPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore in caso di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza n. 30231, del 3 agosto 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento in tema di infortunio sul lavoro, ha precisato che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è equiparabile ad una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge una mera funzione di consulenza in materia antinfortunistica del datore di lavoro, coadiuvandolo nella individuazione dei rischi, nelle soluzioni tecniche da adottare per impedire il verificarsi di infortuni collegati a tali rischi e nella pratica di formazione e informazione del lavoratore. Pertanto, ove si concretizzi un rischio prevedibile non considerato ed ove l'evento sia causalmente collegato all'omessa o incompleta formazione del lavoratore, dell'infortunio dovrà comunque rispondere il datore di lavoro. Nel caso in questione, dunque, la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità del datore di lavoro in considerazione della mancanza di un'adeguata preparazione professionale dei lavoratori, idonea a integrare altresì un risparmio dell'impresa (che non deve sostenere costi aggiuntivi per i corsi e per le relative giornate di lavoro "perdute") rilevante ai fini della responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

torna su

Fusione per incorporazione: le Sezioni Unite sulla legittimazione ad intervenire in giudizio in capo alla società incorporante

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza n. 21970, del 30 luglio 2021

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza in commento, ha chiarito che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando, tuttavia, qualora ciò avvenga, la possibilità per la società incorporante di spiegare intervento in corso di causa, ai sensi dell'art. 105 c.p.c. (intervento volontario nel giudizio), nel rispetto delle regole che lo disciplinano. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, la società incorporata, ormai estinta, non è soggetto di diritti e neppure ha la capacità e la legittimazione processuale per farli valere, perché trasferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione. In tal caso, ove la società incorporata estinta comunque intraprenda un giudizio, la società incorporante potrà intervenire nello stesso. Secondo la Corte di Cassazione, in via generale, ad ogni soggetto interessato è concessa la possibilità di intervenire in giudizio, in relazione ad un processo pendente tra altri soggetti, per far valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, indipendentemente dall'effettiva esistenza, in capo al soggetto che ha inizialmente proposto la domanda giudiziale, delle condizioni necessarie al relativo esercizio.

Ciò in quanto il rapporto processuale, che si costituisce mediante l'intervento della parte legittimata a far valere la pretesa avanzata in giudizio da un soggetto carente della legittimazione attiva, non dipende dalla sorte dell'originario rapporto costituito dall'attore, poiché il vero legittimato rispetto all'oggetto della lite, della quale è parte il non legittimato, ha una posizione sostanziale autonoma, con la conseguenza che la sorte del rapporto processuale posto in essere mediante l'intervento non è subordinata a quella dell'originario rapporto su cui si è innestato. In tal modo, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., si realizza l'intervento volontario del legittimato e la conseguente sua sostituzione nel processo da questi promosso e che esiste come struttura formale, secondo le regole proprie dell'intervento in giudizio.

.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it